

STATUTO

**STILE LIBERO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS E SPORTIVA
DILETTANTISTICA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALATRI FR VIA
CIRCONVALLAZIONE 55
Numero REA: FR - 157387
Codice fiscale: 02505520607
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

organizzativo e di funzionamento della società per azioni, in quanto compatibile con la disciplina delle società cooperative sociali a mutualità prevalente, con la previsione che il capitale sia rappresentato da azioni nominative del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta), una formulazione più coerente dell'oggetto sociale, che rimane invariato, ed un adeguamento di tutti gli articoli interessati ai riferimenti normativi delle società per azioni ed alla variazione da quote di partecipazione ad azioni; in particolare propone di modificare i seguenti articoli dello Statuto sociale: 4-5-7-9-10-18-23-25-26-27-29-33-35-36-37-38-39-49 ed illustra le nuove formulazioni, ed invita l'assemblea a deliberare sull'ordine del giorno. Tutti gli intervenuti dichiarano di avere attentamente esaminato il contenuto di tutti gli articoli e delle nuove formulazioni dello statuto sociale.

L'assemblea, udite le parole del Presidente, dopo ampia ed esaustiva discussione, all'unanimità dei presenti delibera, con voto espresso per alzata di mano:

- 1 -

di approvare l'adozione del modello organizzativo e di funzionamento della società per azioni, in quanto compatibile con la disciplina delle società cooperative sociali a mutualità prevalente, e di stabilire che il capitale sia rappresentato da azioni nominative del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta);

- 2 -

di dare mandato al presidente per la sostituzione delle quote sociali con le nuove azioni;

- 3 -

di approvare integralmente il nuovo testo dello statuto sociale proposto dal presidente, composto da 49 articoli, che viene allegato al presente verbale;

- 4 -

di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente verbale tutte quelle modifiche che venissero richieste in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di interporre gli eventuali gravami.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la seduta viene tolta alle ore sedici .

Il presidente mi esibisce il testo aggiornato dello Statuto Sociale, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", senza lettura per espressa dispensa avutane.

Di questo atto ho dato lettura alla costituita che, da me interpellata lo dichiara conforme alla sua volontà.

Scritto in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia su cinque pagine di fogli due.

Sottoscritto alle ore sedici e cinque.

In originale firmato: Sara Pietrobono - Jacopo Ricciotti

Allegato "A" al repertorio n° 11477/8986

STATUTO

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE- DURATA

ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa sociale denominata **"STILE LIBERO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E SPORTIVA DILETTANTISTICA"**;

ART. 2 SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di ALATRI.

L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, rappresentanze

ed agenzie che non siano sedi secondarie; spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato, nonché la decisione di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie.

ART. 3 DURATA

La durata della cooperativa è stabilita fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata a norma di legge.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO - SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4 MODELLO SOCIETARIO

La Cooperativa, ai sensi dell'art. 2519, comma 2, c.c., adotta il modello organizzativo e di funzionamento della società per azioni, in quanto compatibile con la disciplina delle società cooperative sociali a mutualità prevalente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si applicano, nei limiti di compatibilità con la natura cooperativa, le disposizioni dettate per le società per azioni, nonché le norme speciali in materia di società cooperative e di cooperative sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il proprio patrimonio. Si richiama la normativa sulle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa è riconosciuta quale società sportiva dilettantistica ai sensi delle disposizioni del CONI.

ART. 5 PREVALENZA

La Cooperativa opera con mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c. Sono inderogabilmente previste:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e per fini sportivi.

ART. 6 SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed all'inclusione, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, mediante:

la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della L. n. 381/91 e s.m.i. nonché nello svolgimento di attività finalizzate all'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 L. n. 381/91 e s.m.i..

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività, anche con terzi, per le seguenti attività:

A) educazione, rieducazione, e socializzazione dell'infanzia, in specie quella disadattata, affetta da disturbi comportamentali, delle persone con disabilità nonché di quelle con problemi di affettività familiare; gestire ed operare nei servizi sociali, pedagogici ed educativi in favore di bambini, adolescenti e giovani volti all'istruzione ed in favore di cittadini comunitari, extracomunitari e nomadi, alla formazione ed alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, anche mediante la gestione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà; gestione di asili nido, sezioni primavera,

e altre servizi socio-educativi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché servizi ausiliari di collegamento, interventi di sostegno e di aiuto alle persone, anche a domicilio, tramite la promozione, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di "baby-sitter", di "tata" familiare, di orientamento e formazione scolastica, di dopo scuola, di recupero formativo e scolastico, effettuati con personale qualificato, servizio di psicologia di base dell'età dello sviluppo che si propone lo scopo di contribuire a sostenere lo sviluppo della personalità dell'alunno, alla prevenzione dei disagi psicorelazionali dell'età evolutiva, al miglioramento della vita scolastica e comunitaria, al complessivo benessere degli alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici, corsi di lingua italiana per gli stranieri;

B) promuovere, progettare e gestire attività e servizi di assistenza sociale, sanitaria, educativa, culturale, specialistica, terapeutica, infermieristica, riabilitativa, domiciliare, in ambito scolastico, in favore di anziani, minori, giovani, disabili e di chiunque altro abbia bisogno di ausilio e cure di qualsiasi tipo; gestire servizi domiciliari, integrati, di assistenza sociale, infermieristica e sanitaria, di sostegno e animazione, effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza messe a disposizione da enti pubblici o privati.

C) contribuire e collaborare per il mantenimento degli anziani, autosufficienti e non, nel loro ruolo di cittadini attivi e partecipi; in particolare si vorrà prestare servizio agli anziani soli in casa ed ospitati in strutture sanitarie e case di riposo; elaborazione e gestione di servizi di telesoccorso, telecontrollo, teleassistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in ogni applicazione in favore di anziani, disabili e delle altre categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni e centrali locali, nazionali ed internazionali.

D) creazione, sviluppo e gestione di centri residenziali e semi-residenziali, socio-educativi e terapeutici come centri diurni, comunità alloggio, case-famiglie, gruppi-appartamento, case di riposo, case-albergo e residenze sanitarie assistenziali, nonché di centri, palestre, studi ed uffici di terapie varie e riabilitazione, in favore di tutte le categorie di svantaggio sociale.

Elaborazione e sviluppo di progetti nonché la gestione di attività didattiche e formative di personale interno ed esterno, dei servizi vari e delle attività del personale per lavori socialmente utili e di pubblica utilità; promozione, elaborazione di progetti, istituzione, realizzazione e gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti:

1. progresso, sviluppo, accesso a finanziamenti di ogni tipo e tutte le altre opportunità ed attività inerenti il lavoro e l'occupazione su scala locale, nazionale, europea ed internazionale, di interscambio con enti pubblici e privati, con l'estero, anche di informazioni, risorse, tecnologia e know-how tanto più nel quadro della gestione di programmi comunitari dell'Unione Europea dei singoli Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali;

2. agenzie, uffici e sportelli per l'intermediazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, sia in forma di centri e unità "informagiovani" ed "informalavoro", sia per il collocamento ordinario sia per il lavoro interinale, di attività di lavoro a domicilio e telelavoro;

3. enti, agenzie, ed uffici per studi e ricerche sociologiche

ed economico-giuridiche con particolare riferimento al mercato del lavoro;

4. corsi di formazione professionale di ogni tipologia, grado e livello, comprese le attività di progettazione, valutazione e monitoraggio, accompagnamento finale all'occupazione in qualsiasi forma ed alla creazione d'imprenditorialità finalizzata al collegamento con la propria struttura, anche in forma associativa e consortile.

E) nel settore sportivo, ai sensi del D. Lgs. 36/2021, per l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e ciò al fine di divulgare e promuovere la pratica di ogni attività sportiva e favorirne l'informazione e lo sviluppo anche mediante la realizzazione e la gestione dei relativi impianti; favorire e promuovere la costituzione di associazioni sportive di ogni genere anche con la cooperativa stessa collegata; formare, promuovere e gestire squadre di calcio, tennis, padel, nuoto, atletica leggera ed ogni altro sport, anche per persone con disabilità, in particolare minori e giovani; e tal proposito la cooperativa potrà promuovere ed organizzare gare, tornei, feste ed ogni altra attività inerente allo sport in osservanza alle direttive nonché degli statuti e dei regolamenti delle singole federazioni cui si affilia e più in generale delle disposizioni del C.O.N.I..

La società può aderire alle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa, pertanto, si configura come cooperativa sociale a scopo plurimo.

La società, compatibilmente con i propri scopi, può altresì operare nei seguenti settori:

- gestione di servizi di pulizia, di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione e sanificazione sia per conto proprio, nonché per conto od in favore di Enti pubblici o privati;
- gestione di servizi di trasporto di persone e cose, per conto proprio, nonché per conto od in favore di Enti pubblici o privati e relativa assistenza ai trasportati, sia sugli scuolabus che su ogni altro veicolo; tali servizi potranno essere svolti con automezzi di proprietà della società o di altri soggetti;
- beni culturali: gestione servizi per la tutela di beni artistici, di biblioteche, pinacoteche, musei ed archivi; organizzazione e gestione di scuole private per l'istruzione di ogni ordine e grado, con attività di corsi di specializzazione, di formazione, di orientamento, di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione anche in favore di cittadini immigrati ed extracomunitari, nonché di doposcuola e di quant'altro affine;
- ambiente e agricoltura: gestione di servizi rivolti alla tutela del patrimonio forestale, difesa del suolo, del mare, dei bacini idrici e per la salvaguardia da inquinamento; creazione e conduzione di aziende e attività agrituristiche, agricole, per la coltivazione e la produzione di ogni varietà di tuberi, piante, colture ed altro, di giardinaggio, di manutenzione e sistemazione del verde e delle aree non edificate, agricole e forestali sia in proprio che per conto di Enti pubblici e Privati;
- turismo e cultura: istituzione e gestione di servizi per la vacanza, rivolti in particolare a soggetti in età evolutiva, anziani e portatori di handicap; servizi di turismo sociale, culturale e ricreativo, che prevedono organizzazione, progettazione e gestione di gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, balneari, marine, lacustri, campestri, collinari, montane;
- servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attua-

zione di congressi, convegni, conferenze, meeting, workshop, seminari, mostre, fiere, mercati ed esposizioni per propri obiettivi e finalità e per conto di enti pubblici e privati; servizi di progettazione, organizzazione, gestione e attuazione di cineforum, spettacoli, manifestazioni teatrali, canore e di massa, serate danzanti, discoteca ed ogni altra attività ricreativa; favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei giovani, degli studenti, degli anziani e dei disabili, anche sociale e popolare, soprattutto attraverso la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'attuazione di campeggi, ostelli, villaggi turistici e agrituristici, residenze, pensioni, alberghi, trattorie, pizzerie, gelaterie, ristoranti, self-service, fast-food, bed and breakfast, bar, caffetterie, pub, birrerie, enoteche, degustazioni, tavola calda, stabilimenti balneari, club montani, solarium, percorsi e itinerari turistici, naturalistici, naturalistici, escursionistici e religiosi, pellegrinaggi e gite spirituali e religiose, impianti, strutture ed attrezzature sportive ed ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e socio culturale in genere.

- gestione di mense, ristoranti, bar e di tutte le attività inerenti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per conto di Enti pubblici o privati, comprese le attività di catering; gestione di mensa sociale e di accoglienza sociale e notturna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di persone immigrate, rifugiate o comunque prive di dimora;
- gestione di parcheggi e mobilità urbana, sia per attività proprie, sia per conto di Enti pubblici o privati, anche con strumentazioni, apparecchiature ed attrezzature meccaniche, elettriche, elettroniche e telematiche;
- servizi di rilevazione dati di qualsiasi tipo compresa la lettura di contatori di utenze ed i censimenti; gestione di servizi di bollettatura e riscossione di utenze di qualsiasi tipo;
- gestione di servizi di stireria, lavanderia, tintoria e simili, civili ed industriali;
- esecuzione per conto proprio, nonché di Enti pubblici e privati di lavori di manutenzione riguardanti i settori della falegnameria, dell'elettricità, dell'idrotermica, dell'idraulica, della stuccatura, della verniciatura, dell'elettronica, dell'informatica, della pavimentazione, della lucidatura, della muratura e qualsiasi altro servizio di manutenzione di mobili o immobili;
- gestione di interventi nel settore della pubblica informazione attraverso la realizzazione di servizi stampa e di propaganda, con l'ausilio di mezzi tradizionali e di avanzata tecnologia;
- dell'idrotermica, dell'idraulica, della stuccatura, della verniciatura, dell'elettronica, dell'informatica, della pavimentazione, della lucidatura;
- Gestione del servizio idrico e fognario, compresa la depurazione ed il trattamento degli scarichi e delle acque reflue per conto di Enti Pubblici, privati e per attività proprie;
- Attività di facchinaggio, gestione di servizi ed attività di magazzino, movimentazione e sistemazione, in scaffalature ed affini, di ogni tipo di merci.
- Raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, anche speciali, ospedalieri, nocivi e pericolosi e di ogni altro genere anche differenziata, per conto proprio e di enti pubblici e privati;
- gestione di canili ed altre attività e strutture destinate a cura, assistenza, ricovero e sepoltura per animali, di ogni specie, quali dog, cat-sitter, gestione di servizi di ricerca, accalappiamento e custodia di animali, di smaltimento di caro-

gne di animali, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti Pubblici e Privati sia per attività proprie;

- gestione di mattatoi privati e pubblici, di attività di allevamento, cura e macellazione di animali, di trattamento carni animali, pellami ed altri parti e tessuti animali, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti Pubblici e Privati sia per attività proprie;
- servizi di affissione e riscossione tributi per conto di enti pubblici privati e per attività proprie, nonché recupero crediti nelle forme previste dalla vigente normativa;
- servizio di monitoraggio e osservatorio sulle nuove povertà e del mondo del lavoro con attività di intermediazione del lavoro tramite apposite agenzie;
- servizi amministrativi, contabili, gestionali, di segreteria, di elaborazione e trattamento dati in qualsiasi maniera, analisi e ricerca di marketing, sondaggi d'opinione, di produttività ed organizzazione aziendale, tutti effettuati in ogni genere e forma sia per conto di Enti Pubblici e Privati sia per attività proprie;
- promozione, elaborazione di progetti, istituzione, realizzazione e gestione di attività, iniziative e servizi, tutti nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia, riguardanti lotterie, tombole, pesche, estrazioni, concorsi a premi e banchi di beneficenza.
- servizi informatici ed informativi, gestiti per proprio conto o per conto di enti pubblici e privati, quali ad esempio:
 1. la programmazione di software gestionale, riguardante soprattutto i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, nonché i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate;
 2. la progettazione e la conduzione di sportelli informativi, come call center e front-line, che qualificano i servizi valendosi contemporaneamente di telefoni e computer;
 3. la promozione dei propri servizi, o di servizi affini ad essi collegati, con l'utilizzo di mezzi elettronici e reti telematiche.
- gestione di servizi di progettazione, manutenzione, sistemazione ed organizzazione delle aree cimiteriali ed attività annesses ed affini, quali illuminazione interna ed esterna e lampade votive, per conto di Enti pubblici e privati;
- servizi di installazione, gestione e manutenzione di pannelli solari e fotovoltaici.
- svolgere le attività sociali e di volontariato:
- svolgere interventi nel campo pedagogico con la ricerca dei più idonei strumenti di utilizzo delle discipline scientifiche, quali la pedagogia, la psicologia, la sociologia, la psichiatria, la medicina;
- formazione ed aggiornamento delle figure professionali necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti dallo statuto.
- favorire e promuovere la costituzione di associazioni non profit tra genitori, parenti ed amici di minori, adulti ed anziani con svantaggio sociale di qualsiasi natura;

Quanto nel presente punto potrà essere gestito sia in proprio che per conto di privati e di Enti Pubblici quali Comuni, province, Regioni, II.PP.AA.BB., Comunità Montane, AA.SS.LL. e Amministrazioni dello Stato o da questi affidati, nonché per conto degli organi della Comunità Economica Unione Europea.

- svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra menzionate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indiret-

tamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, a titolo meramente esemplificativo: assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, specialmente se queste svolgono attività analoghe o accessorie a quelle della società;

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, che saranno assolutamente infruttiferi, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto ogni forma, eccetto che per la promozione, lo sviluppo, la progettazione, l'istituzione e la gestione di attività, quali agenzie, filiali, sportelli ed altri servizi, nelle forme consentite dalla vigente normativa, connessi ed inerenti ad Istituti di Credito Etico, costituiti ai sensi del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385 e successive integrazioni e modificazioni, dei Regolamenti del Ministro del Tesoro emanati con Decreti n. 144 e 161 del 18/03/1998 e dell' Autorizzazione del Governatore della banca d'Italia del 20/11/1998, in forma di "Banca Etica Società Cooperativa", ed a Mutue Auto Gestione (MAG), che da un ventennio finanziano lo sviluppo della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, i quali Istituti abbiano finalità di trasparenza ed eticità sia nella raccolta del risparmio sia nell'impiego del denaro, e scopi morali, sociali ed educativi così specificati:

1. la realizzazione del bene comune, inteso come salvaguardia e crescita dei patrimoni dell'umanità, nonché di una equa distribuzione dei benefici che da questi derivano;

2. la promozione umana e sociale come oggetto dell'attività economica;

3. favorire l'accesso al credito per le fasce più deboli della popolazione e considerate non bancabili né in possesso di adeguate garanzie, affinché il credito, inteso come diritto umano strumentale, possa mettere ognuno nelle condizioni di realizzare liberamente il proprio progetto di vita;

4. educare il risparmiatore ad un uso più responsabile del proprio denaro, in relazione alle conseguenze che da questo derivano;

5. educare chi riceve il credito a sviluppare le competenze, le capacità, l'autonomia necessarie ad emanciparlo dalla miseria e ad acquisire la responsabilità sociale ed economica;

6. creare reti di reciproca conoscenza e di solidarietà sociale ed economica tra i fruitori ed i risparmiatori del credito. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, la cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività

previdenziali, assistenziali e mutualistiche.
 La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.
 La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
 La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.
 La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III SOCI

ART. 7 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
 Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:
 - Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
 Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.
 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.
 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.
 - Soci lavoratori svantaggiati: sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.
 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
 - Soci sovventori: sono persone fisiche, giuridiche ed altri enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992 che pur non in possesso dei requisiti richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari, intendano concorrere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di ammissione, qualora non risultino da apposite norme regolamentari, saranno stabilite da apposite delibere assembleari.
 - Soci volontari, di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere uti-

lizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di otto soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma III, c.c.

Per la disciplina dei diritti dei soci, ivi compresi i diritti di controllo individuale e collettivo e le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di società cooperative che adottano il modello della società per azioni e, in quanto compatibili, quelle previste per le società per azioni, ferme restando le norme inderogabili in tema di mutualità prevalente.

ART. 8 PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

- Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

- Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si devono indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla

comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 AZIONI

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore al minimo previsto per legge e il suo valore massimo non può superare i limiti di legge.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - CONFERIMENTI E AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

I soci cooperatori possono effettuare conferimenti i quali possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 250,00 (duecentocinquanta).

Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

ART. 11 CESSIONE DELLE AZIONI

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata o a mezzo P.E.C., indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 12 VINCOLI SULLE AZIONI

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

ART. 13 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione delle azioni e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento delle azioni sociali sottoscritte e non versate. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 14 RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente

statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, 4 comma, c.c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 ESCLUSIONE

Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 3. nel caso indicato all'articolo 2531 c.c.;
- 4. nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;
- 5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, c.c.;
- 6. che, senza giustificato motivo, sia gravemente inadempiente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
- 7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
- 8. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione gravemente lesivi dell'immagine e del buon nome della società.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono

più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che le azioni siano divisibili e la società consenta la divisione.

ART. 17 LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma, c.c.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio; per la frazione delle azioni assegnate al socio ai sensi dell'articolo 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione delle proprie azioni prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le azioni di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte dai soci e dagli eventuali conferimenti dei soci;
b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie azioni;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;

f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b), c), d) non possono essere ripartite tra i soci

cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19 CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, c.c.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ART. 20 BILANCIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 21 RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore a quanto previsto dalla legge in materia di cooperative a mutualità prevalente.

ART. 22 DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per cento);

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART. 23 SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) assemblea dei soci;

b) consiglio di amministrazione;

c) collegio sindacale;

d) il soggetto incaricato del controllo contabile, ove diverso dal collegio sindacale. (Revisore legale o società di revisio-

ne ai sensi del D.Lgs. 39/2010).
La cooperativa adotta il sistema tradizionale S.p.A.

CAPO I
ASSEMBLEA

ART. 24 DEFINIZIONE

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25 MODALITA' DI CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a/r, raccomandata a mano, e-mail, sms ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'assemblea può essere altresì convocata dal collegio sindacale, nei casi e con le modalità previste dalla legge, qualora l'organo amministrativo non vi provveda.

ART. 26 COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e, in particolare:

- 1) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
 - 2) approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio consolidato;
 - 3) deliberare sulla destinazione degli utili e sulle eventuali perdite, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle clausole di mutualità prevalente contenute nel presente statuto;
 - 4) approvare i regolamenti interni;
 - 5) nominare e revocare i componenti del consiglio di amministrazione, determinandone i compensi;
 - 6) nominare e revocare i sindaci e il presidente del collegio sindacale, nonché il soggetto incaricato del controllo contabile ove diverso dal collegio sindacale, determinandone i relativi compensi;
 - 7) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 8) deliberare su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea ordinaria.
- Spetta all'assemblea in sede straordinaria deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla trasformazione, fusione e scissione della cooperativa, sulla emissione di strumenti finanziari comunque denominati e su ogni altra materia espressamente ad essa riservata dalla legge

o dal presente statuto.

L'assemblea delibera inoltre sulle materie che uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa sottopongano alla sua attenzione, nei limiti consentiti dalla legge.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti i punti posti all'ordine del giorno.

ART. 27 DIRITTO DI VOTO

In conformità all'articolo 2538 del codice civile, il principio del voto capitaro costituisce regola inderogabile del presente statuto, salvo le limitate ipotesi di voto plurimo espressamente previste nel prosieguo del presente articolo e comunque nei limiti e con le proporzioni stabilite dalla legge per le società cooperative.

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio non in regola nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore delle azioni possedute.

Il voto plurimo è disciplinato come segue:

- ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare delle azioni sottoscritte. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 1.000,00 (mille virgola zero zero) Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti;

- se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico; nessun socio può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale; in ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 c.c.

ART. 28 DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti i soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29 ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 30 ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 31 COMPOSIZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo determinato non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ai sensi dell'art. 2383 c.c.

Ciascun amministratore può essere rieletto.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge, incluse quelle di cui agli artt. 2382 e seguenti del codice civile, nonché dalle disposizioni speciali applicabili in materia di enti del Terzo Settore e di sport dilettantistico.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio, il quale è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle azioni e quote sociali che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpi-

ci, riconosciuti dal CIP.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

ART. 33 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto nei limiti consentiti dalla legge.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34 POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal

Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III
COLLEGIO SINDACALE

ART. 35 COMPOSIZIONE

La cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche, nel rispetto della disciplina applicabile alle società per azioni.

ART. 36 COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile alle società per azioni ed alle società cooperative.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 37 MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci. In ogni caso, la nomina della maggioranza i sindaci è riservata all'assemblea.

ART. 38 CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, qualora non attribuito al collegio sindacale, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ed è rinnovabile nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

ART. 39 CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,

di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dalle norme applicabili alle cooperative che adottano il modello S.p.A.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 40 SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 41 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e per fini sportivi.

ART. 42 INSOLVENZA

In caso d'insolvenza si applica l'articolo 2545 terdecies c.c. e la normativa ivi richiamata.

ART. 43 MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 44

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 45

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 46 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

46.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

46.2 L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

46.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

46.4 L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

46.5 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

ART. 48

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle S.p.A. (articolo

4) e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

In originale firmato: Sara Pietrobono – Jacopo Ricciotti